

ATTI DELLA SANTA SEDE

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Decretum generale exsecutorium “Saepe saepius” de actis iudicialibus conservandis*, 13 agosto 2011, Prot. N. 42027/08 VT, «AAS» 103 (2011) 626-628.*

SAEPE saepius Episcopi Moderatores et Vicarii iudiciales ad hoc Supremum Tribunal animadversiones atque quaesita transmittunt de actis iudicialibus, post expleta iudicia, conservandis. Nam onus eadem asservandi in dies gravius Tribunalibus incumbit, praesertim ob numerosiores causas nullitatis matrimonii ab annis septuaginta praeteriti saeculi apud Tribunalia Ecclesiastica pertractatas necnon ob actorum iudicialium incrementum praesertim ex usu exemplarium luce impressa confectorum.

Usque adhuc haec Signatura Apostolica responsa dedit in casibus particularibus, acta iudicialia post decem annos a conclusione processus destrui posse concedens duabus sub condicionibus, id est, originales decisionum textus semper servandos esse atque cetera acta adhibitis mediis technicis recentioribus asservanda esse, ita ut integra reproduci possint quotiescumque opus sit.

Ad hanc materiam aptius moderandam, tamen, non una responsione pro omnibus Tribunalibus Ecclesiasticis opus est, cum adiuncta sive oeconomica sive loci, quibus Tribunalia afficiuntur, non unius generis sint. Nec, ceterum, opportunum apparet rem relinquere statutis vel decisionibus particularibus, cum abusus in re tanti momenti irrepere possint.

Quibus praehabitis,

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

Pro comperto habito principio generali iuxta quod acta iudicialia, expleto nullitatis matrimonii iudicio, saltem usque ad mortem alterutrius coniugis Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal conservanda sunt tutiore quo potest modo, etiam ad rem adhibitis mediis technicis recentioribus, decisionibus tamen definitivis sub originali servatis;

Perspectis autem oneribus in dies gravioribus, quae pro recta actorum iudicialium conservatione Tribunalibus incumbunt;

Animadverso ceterum quod iudicis competentis est nimiam actorum multitudinem refrenare sive ex sedula canonum applicatione (cf. praesertim can. 1527, § 1; art. 157, § 3 Instructionis Dignitas connubii) sive, quantum fieri potest, ex recentioribus mediis technicis, cum debitis cautelis applicandis;

* Vedi alla fine del documento il commento di A. PERLASCA.

Considerato canonis 489, § 2 praescripto in re simili lato;
 Firmo praescripto can. 1475, § 1 (cf. art. 91, § 1 praefatae Instructionis);
 Visis praescriptis canonum 1472, 1492, 1522, 1525, 1598, 1611, 1621, 1643, 1644, 1646, 1684 (cf. artt. 88; 148; 151; 235, § 1; 250; 271; 289, § 1; 290 eiusdem Instructionis);

Salvis legibus Tribunalium Apostolicae Sedis (can. 1402);

Vi artt. 121 et 124, n. 1 Const. Apost. Pastor bonus (cf. etiam can. 1445, § 3), artt. 32, 35 et 112 Legis propriae, qua hoc Supremum Tribunal regitur, atque can. 31, § 1;

Re sedulo bis examini subiecta in Congressu coram infrascripto Praefecto habito;

Audito Pontificio Consilio de Legum Textibus ad normam art. 131, § 5 Ordinationis generalis Romanae Curiae;

Huius decreti textu ab Em.mis et Exc.mis Patribus Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, in plenario Coetu diebus 3-4 Februarii anni 2011 coram infrascripto Praefecto habito, recognito et probato, atque Summo Pontifici ad normam art. 131, § 6 praefatae Ordinationis porrecto, eoque a Benedicto PP. XVI die 20 Iulii 2011 approbato,

Decrevit:

Si grave incommodum constituat actorum iudicialium conservatio, quocumque tuto modo peracta, etiam recentioribus mediis technicis adhibitis, Episcopis Moderatoribus Tribunalium Ecclesiasticorum competere ut, omnibus adiunctis aequae ponderatis, normas edant de actis iudicialibus causarum nullitatis matrimonii, statutis temporibus, destruendis, his sub condicionibus:

- causae de quibus saltem a viginti annis conclusae sint;
- de iisdem singulis causis semper serventur, sub textu originali vel exemplari authentico, sententiae definitivae, decreta confirmatoria, decisiones vim sententiae definitivae habentes et, si quae sint, pronuntiationes interlocutoriae.

Datum Romae, e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 13 Augusti 2011.

RAIMUNDUS LEO S.R.E. CARD. BURKE, *Praefectus*
 + FRANCISCUS DANEELS, O. Praem., *Secretarius*

COMMENTO

Nell'adempimento del suo compito istituzionale di provvedere e di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (artt. 121 e 124, 1° della Cost. ap. *Pastor bonus* nonché artt. 32, 35 e 112 della *Lex propria*), in forza del can. 31 § 1 CIC, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è recentemente intervenuto con il decreto generale esecutivo *Saepe saepius*, circa la conservazione degli atti giudiziari.

Sinora, il menzionato Tribunale aveva provveduto alla soluzione di singoli casi, come per esempio, nel 1977 (qui, però, si rispose negativamente) e nel 1984 quello dell'Arcidiocesi di Detroit (USA); nel 1986, quello della Diocesi di Sioux City; nel 1989, quello della Diocesi di Kiwi, in Nuova Zelanda¹ affermando che gli atti originali delle cause matrimoniali già concluse possono essere distrutti dopo dieci anni dalla conclusione del processo, ricorrendo due condizioni: il testo originale delle sentenze e dei decreti confirmatori devono sempre essere conservati; tutti gli altri atti devono essere conservati mediante microfilm, il quale deve essere realizzato in modo tale che gli atti integrali possano essere riprodotti qualora ciò si rendesse necessario.

Il problema dell'adeguata conservazione degli atti delle cause matrimoniali era, almeno in qualche modo, presente già nel Codice del 1917, il cui can. 1645 § 4 stabiliva che «anonymae epistolae quae nihil ad causae meritum conferunt, et etiam subscriptae quin sint certo calumniosae, destruantur». Benché, con ogni probabilità, ben altra fosse la preoccupazione che il legislatore piano-benedettino aveva presente, se si considera la quantità di documenti e di altro materiale assolutamente non inferente la causa o non determinante per la sua soluzione che si può accumulare in un singolo procedimento, c'è da rammaricarsi che la citata disposizione non sia stata, *mutatis mutandis*, riprodotta nell'attuale Codice di diritto canonico.² Per altro verso, un invito a guardare all'uso dei moderni mezzi elettronici, era già venuto in sede di revisione del CIC del 1917, allorché un Padre ebbe a dire, sia pure in riferimento alla necessità che i testi degli atti processuali fossero redatti in forma scritta, «sed oportet simul agnoscere usum aliorum mediorum, quos progressus electronicus offert et qui tam tuti sunt ac scriptura ipsa».³

Nell'istr. *Provida Mater Ecclesia*,⁴ all'art. 203 § 1, si stabiliva che «vota iudi-

¹ Si veda in *Roman Replais and CLSA Advisory Opinions* 1990, 22 dove, peraltro, si menzionano altri casi. Nella medesima collana si vedano altresì le annate 1985, 17 e 1981, 2-3.

² Nello *Schema canonum* del 1976, can. 81, in accoglimento delle osservazioni fatte nella Seduta del *coetus* del 1° marzo 1967 («Communicationes» 38 [2006], 75-76), già si evidenziavano alcuni piccoli, ma assai significativi cambiamenti, rispetto al can. 1645 del CIC del 1917. Anzi tutto, nel § 2, non si diceva più che gli atti, i quali rimanevano presso il tribunale, dovevano essere custoditi «in archivio Curiae», ma «in archivio tribunalis deponatur» e, nel § 4, non si stabiliva più che le lettere anonime inferenti al merito della causa, come pure quelle che, benché sottoscritte, risultavano sicuramente calunniose «destruantur», ma si affermava che tali documenti «in actis poni nequeunt». «Communicationes» 41 (2009), 373-374. Nella seduta del 19 maggio 1978, i Padri consultori, «communi consilio» mutarono il testo della norma che rimase formulato nel modo in cui è riportato nel can. 1427 dello *Schema codicis* del 1980 e, successivamente, nell'attuale can. 1475. Non si indicano, tuttavia, le motivazioni che furono all'origine del cambiamento. «Communicationes» 10 (1978), 264.

³ «Communicationes» 16 (1984) 61.

⁴ S.C. PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr. *Provida Mater Ecclesia, servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum*, 15 agosto 1936, «AAS» 28 (1936) 313-361.

cium actis causae adiungi non debent, neque ad tribunal appellationis sunt transmittenda, sed in speciali archivio secreto servanda, saltem per decennium. Quo elapso fas erit ea comburere».

Tra gli Autori classici, X. Wernz riteneva che «quomodo acta sint conservanda, hoc pendet ab instructione speciali de archivio iudiciali. At ut patet haec obligatio conservandi acta non durat in perpetuum; sed acta destrui possunt, si tantum elapsum sit tempus, ut causa controversa non amplius possit introduci in iudicium, ut v. gr. causa nullitatis matrimonii, si utraque pars mortua est». ⁵ Fr Roberti, citando Wernz e l'art. 203 § 1 dell'istr. *Provida Mater Ecclesia*, affermava che «conservatio actorum iudicialium, etiam expleto processu, generaliter praecipitur. Eadem opera est cancellarii». ⁶

La lettura dei verbali dei lavori preparatori dell'istr. *Dignitas connubii* rivela che, anche in quella sede, il problema del tempo e delle modalità di conservazione degli atti fu sollevato, ma non si ritenne di dover dare una soluzione alla questione in parola in una normativa universale. Si disse, peraltro, che, per eventuali difficoltà che sarebbero potute insorgere in alcuni Paesi, si sarebbe dovuto cercare una soluzione appropriata che, tuttavia, avesse permesso la conservazione degli atti in un luogo immune dalla giurisdizione del giudice civile. L'art. 91 § 1 della menzionata Istruzione, si limita di fatto a riprodurre il can. 1475 § 1 CIC. L'art. 61 § 2, trattando dei compiti del capo della cancelleria del tribunale, dice solo che a lui spetta «custodire gli atti e i documenti di ciascuna causa».

Competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

La competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica, ovviamente, non è sugli archivi in genere. Essa riguarda, invece, ciò che deve essere conservato negli archivi del tribunale in ordine ad una retta amministrazione della giustizia. Una sconosciuta distruzione di determinati documenti potrebbe, di fatto, impedire, o, quanto meno, costituire una seria difficoltà nel cammino di ricerca della verità circa l'esistenza di un determinato matrimonio, scopo cui precisamente tende il processo canonico. A suo modo, pertanto, il decreto generale esecutivo *Saepe saepius* si pone a tutela della santità e dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, nonché del diritto dei fedeli a rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa (can. 221 § 1), nella prospettiva della *salus animarum* «quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet» (can. 1752).

⁵ X. WERNZ, *Ius decretalium*, Tomus v/1, Prati 1914, n. 352, p. 289 in nota 23.

⁶ FR. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, In Civitate Vaticana 1956⁴, n. 210, 295.

Strumento giuridico utilizzato

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha emanato un decreto generale esecutivo – e non un’istruzione – ai sensi, oltre che della *Lex propria*, del can. 31 § 1, il quale stabilisce che nei decreti generali esecutivi «sono determinati più precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi». Essi «sono emanati dalla potestà esecutiva, entro i limiti della sua competenza [...] I decreti generali esecutivi creano perciò una norma oggettiva, generale ed astratta, anche se non autonoma, e perciò imperfetta, a servizio della legge, che sono chiamati a interpretare, applicare e completare. Sono frutto dell’esercizio della potestà propria dei Vescovi, oltre che del Papa e delle Congregazioni Romane». ⁷ Le istruzioni, invece, «propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell’eseguirle, sono date ad uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell’esecuzione stessa delle leggi» (can. 34). Esse, «non intendono, perciò, come i decreti generali esecutivi, creare un diritto oggettivo nuovo, sia pure subordinato alle leggi, ma solo rendere chiare le disposizioni che già esistono e precisare le procedure nell’esecuzione». ⁸ Il motivo, quindi, per il quale è stato scelto lo strumento giuridico del decreto generale esecutivo e non dell’istruzione è corretto ed evidente: circa il problema del tempo e delle modalità di conservazione (o di distruzione) degli atti processuali non esiste(va) di fatto alcuna normativa che andasse chiarita, mediante un’istruzione, in ordine alla sua applicazione. La normativa doveva quindi essere appositamente creata. C’era una *lacuna legis* nel diritto universale.

Campo di applicazione del decreto

Il problema che affronta il decreto generale della Segnatura Apostolica, del quale ci stiamo occupando, anzitutto è limitato alle sole cause matrimoniali. Esso, pertanto, non riguarda le *cause iurium*, il cui numero, peraltro, è abbastanza eseguito e, comunque, tale da non creare difficoltà e neppure le cause penali, le quali, da un lato hanno già una loro normativa codiciale universale propria (can. 489 § 2) e, d’altro lato, anch’esse non sono di numero rilevante. Sono, di fatto, le sole cause matrimoniali, sia per il loro numero, sia per la quantità di documenti e di altro materiale che in esse vengono prodotti, a costituire un problema. Ciò è dovuto, per un verso, all’utilizzo delle foto-

⁷ V. DE PAOLIS, *Il primo libro del Codice: norme generali* (cann. 1-203), in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, GIDDC (ed.), vol. 1, Roma 1995³, 316.

⁸ Ivi, 317-318.

copie, mediante le quali gli atti possono essere facilmente riprodotti,⁹ e, per altro verso, all'avvento dei cd *affidavit*, vale a dire a tutta una serie di moduli e questionari che, in numerosi tribunali, soprattutto degli Stati Uniti d'America,¹⁰ le parti ed i testimoni devono compilare e che, talora, vengono riempiti con dati, informazioni e notizie non necessari.¹¹ A ciò si aggiunga altresì una labile applicazione dell'art. 157 §§ 1 e 3 dell'istruzione *Dignitas Connubii*, i quali, rispettivamente, stabiliscono: «Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur...» e «iudex nimiam multitudinem testium aliaquaque probationum refrenet, pariterque probationes ad moras iudicium nectendas adductas ne admittat (cf. can. 1553)».¹²

Ovviamente, il decreto generale in parola non si riferisce ai Tribunali Apostolici. Meno ovviamente, benché con tutta verosimiglianza, nell'ambito di applicazione del decreto in parola non dovrebbero essere ricompresi neppure i Tribunali delle Chiese orientali. Il fatto stesso che nel testo del provvedimento non vengano citate le norme del Codice dei canoni delle chiese orientali dovrebbe, al riguardo, essere assai significativo. Trattandosi però di una facoltà che viene concessa, e non di una norma precettiva o soggetta ad interpretazione stretta, un'estensione in via analogica anche a questi ultimi non dovrebbe creare eccessive difficoltà.

Presupposto applicativo del decreto: il grave incomodo

Il decreto generale di cui ci stiamo occupando, pone come presupposto applicativo il fatto che la conservazione degli atti giudiziari, realizzata in qualunque modo sicuro, anche mediante i più recenti mezzi tecnici, costituisca un grave incomodo. Deve, quindi, sussistere una situazione di vera necessità. Il grave incomodo potrebbe riferirsi sia al problema di reperire ampi ed idonei ambienti per custodire tutto il materiale processuale, sia ai costi di

⁹ A proposito delle fotocopie, non va sottaciuto neppure il problema del loro deterioramento con il passare del tempo, sino a giungere alla pratica illeggibilità di quanto in esse rappresentato, soprattutto in riferimento alle primissime riproduzioni, realizzate su carta chimica.

¹⁰ Il problema è particolarmente sentito negli Stati Uniti d'America ed in quelle nazioni alle cui Conferenze Episcopali sono state concesse delle «norme speciali» (28 aprile 1970). A ciò si aggiunga la promulgazione e l'applicazione del m.p. *Causas matrimoniales*, del 28 marzo 1971 (PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, «AAS» 63 [1971] 441-446).

¹¹ «.... vir quidem multa, sed, rei substantiam quod respicit, non multum dixit». ROTA ROMANA, *Decretum* c. Faltin, 15 maggio 1996, n. 11, in RRT Decr., 14 (1996) 85.

¹² È vero che la menzionata istruzione è del 2005, ma è altrettanto vero che l'art. 157 § 1 richiama il can. 1527 § 1 del CIC, il quale, a sua volta, ha come fonte anche il can. 1749 del Codice piano benedettino, e l'art. 157 § 3 richiama il can. 1553 CIC il quale, a sua volta, riproduce il can. 1762 del Codice piano-benedettino. Una più accorta applicazione di queste disposizioni avrebbe, forse, se non del tutto risolto, almeno ridimensionato il problema che ora si è dovuto urgentemente affrontare.

gestione che tali strutture comportano, sia, infine, alla sicurezza delle stesse. È ovvio che, non presentandosi le riferite evenienze, cioè, se un tribunale può conservare tutti gli atti senza grave incomodo, deve conservarli. Facciamo alcuni esempi, cominciando dal più semplice: un tribunale che non si è mai posto il problema dell'utilizzo dei più recenti mezzi tecnici, e che, all'improvviso, si trova afflitto da una grave carenza di spazi per gli archivi, la quale, però, potrebbe essere adeguatamente superata mediante il semplice impiego delle tecnologie attualmente disponibili. Nello spirito del decreto,¹³ in questo caso – almeno sommessamente riterremmo –, non si dovrebbe procedere *de plano* alla distruzione, sia pure mirata, dei documenti, ma, anzitutto, si dovrebbe realizzare una informatizzazione del materiale ultroneo accumulatosi nel corso degli anni.¹⁴ Se, però, quest'ultima operazione dovesse comportare un grave incomodo, cioè, *puta caso*, dovesse risultare eccessivamente onerosa dal punto di vista economico, allora potrebbe trovare applicazione il decreto *Saepe saepius*. Si pensi poi al caso in cui un tribunale possa procedere a versare i documenti ivi conservati in eccesso, in un altro archivio, per esempio in quello diocesano, trattenendo presso di sé solo quanto esso è tenuto a conservare per i propri fini istituzionali. Qualora tale operazione non dovesse risultare di grave incomodo, anche qui l'applicazione del decreto del Tribunale della Segnatura Apostolica non dovrebbe aver luogo, almeno in prima battuta. Se, però, nonostante il suddetto trasferimento ad altro archivio, vi fosse una situazione di grave incomodo in ordine alla conservazione dei documenti, si potrà applicare il decreto del Supremo Tribunale, ma, in questo caso, la normativa che verrà data, dovrà tener conto anche dell'eventuale competenza acquisita dall'archivio *ad quod*.

Autorità ecclesiastica competente

Giustamente, la competenza per emanare norme circa la distruzione degli atti giudiziali delle cause di nullità del matrimonio viene data ai Moderatori dei singoli tribunali, e non, per esempio, alle Conferenze Episcopali, come, del resto, era già stato proposto durante i lavori preparatori dell'istr. *Dignitas Connubii*. Al riguardo, si può notare che, a parte la carenza di competenza delle Conferenze Episcopali in ordine alla materia in oggetto, è innegabile che i Moderatori hanno una più immediata, e, quindi, migliore conoscenza delle singole situazioni e possono pertanto dare delle disposizioni più mirate

¹³ Nonostante che il Moderatore possa dare delle disposizioni relative alla distruzione degli atti giudiziali «*de actis iudicialibus destruendis*», deve essere posto nel giusto rilievo il fatto che l'oggetto del decreto del quale ci stiamo occupando riguarda, tutt'al contrario, la loro conservazione («*de actis iudicialibus conservandis*»).

¹⁴ Diverso è il caso di un tribunale che ha già adottato i più moderni mezzi tecnici e, nonostante ciò, patisce un grave incomodo nella gestione degli archivi.

ed efficaci. Stando al testo del decreto, tali provvedimenti – fatte salve le condizioni di cui parleremo in seguito – possono riguardare sia la tipologia dei documenti da eliminare sia le modalità secondo cui procedere alla distruzione (per esempio: combustione, triturazione mediante appositi apparecchi ecc.), come pure le scadenze temporali nelle quali dette operazioni devono (o possono) essere compiute.¹⁵ Nello spirito del decreto, riterremo tuttavia che possano contenere anche indicazioni circa i mezzi tecnici che si devono utilizzare in ordine all'informatizzazione del materiale archivistico e le modalità da seguire nel loro utilizzo.

Condizioni in base alle quali si può procedere alla distruzione dei documenti

Sono chiare e non pare abbisognino di particolari commenti. Qualche difficoltà potrebbe sorgere dal principio stabilito nel can. 1643, secondo il quale «Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione», in ordine all'esercizio di azioni giudiziarie posteriori alla conclusione del processo. Si pensi, a titolo di esempio, alla querela di nullità della decisione proposta come *exceptio*, alla domanda di nuovo esame della causa (can. 1644 § 1) oppure alla rimozione di un *vetitum* a contrarre nuove nozze (can. 1684 § 1. Tali criticità, potrebbero tuttavia essere superate, anzitutto, mediante una dettagliata ed esauriente motivazione della sentenza da parte del giudice (can. 1611, 3° e DC, art. 250, 2°). Non si dimentichi, d'altro canto, che la pubblicazione degli atti permette agli avvocati di ottenere la copia dei documenti giudiziali, che, se conservati, possono essere nuovamente utilizzati qualora se ne presenti la necessità (can. 1598 § 1 e DC artt. 157 § 2, 229 §§ 1 e 3, 230-231, 235 § 1). In questa stessa linea, il can. 1475 § 1 (DC, art. 91 § 1) prevede (*restitui debent*), al termine del giudizio, la restituzione agli interessati dei documenti di proprietà di privati.

Conclusione

Il decreto generale esecutivo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – ci permettiamo di ripeterlo – riguarda, sia pure per converso, anzitutto la conservazione degli atti giudiziali, laddove essa possa essere attuata senza un grave incomodo. Esso, accordando la facoltà di emanare disposizioni di carattere particolare, viene a colmare un vuoto legislativo a livello universale. Ciò al fine di evitare abusi. In questo spirito, non dovrebbe sfug-

¹⁵ Anzi, per il futuro si potrebbe pensare di stabilire che le parti – preferibilmente e lodevolmente: non riterremo che si possa giungere ad un vero e proprio obbligo – presentino le prove e ogni altro documento utile alla decisione della causa già su di un supporto informatico conforme ai sistemi in uso presso un determinato tribunale. A questo punto, sarà però necessario che anche i programmi adottati presso i diversi tribunali siano tra di loro compatibili.

gire anche un certo intento promozionale del decreto *Saepe saepius*: spingere il giudice istruttore a selezionare bene ed intelligentemente il materiale probatorio prodotto dalle parti; spingere il giudice estensore a redigere la sentenza curando in modo particolare un'esposizione dettagliata e precisa delle motivazioni che sorreggono la decisione; spingere i tribunali più renitenti ad un progressivo utilizzo dei moderni mezzi informatici; suggerire lo studio di modalità da proporre alle parti per la presentazione, già su idoneo supporto informatico, delle prove e degli altri documenti utili alla decisione della causa. Senza dubbio un bel passo in avanti.

ALBERTO PERLASCA